

# **Gestione Separata Inps: aliquote contributive reddito 2025**

L'Istituto, con la circolare n. 27 del 30 gennaio 2025, determina le aliquote contributive di reddito valevoli per l'anno 2025 da applicare ai soggetti iscritti alla Gestione Separata.

Nei contenuti della circolare Inps sono presenti le tabelle riepilogative con le quali è possibile verificare le diverse fattispecie di iscritti alla Gestione Separata, abbinati alle relative aliquote di contribuzione.

Nella generalità dei casi l'aliquota complessiva è confermata e pari al 35,03% composta dalla quota Ivs al 33%, dal contributo malattia-maternità-anf allo 0,72% e dal contributo per il finanziamento del fondo disoccupazione Dis-Coll all'1,31%.

Per le categorie ove il contributo Dis-Coll non è dovuto, l'aliquota complessiva è pari al 33,72%, mentre per i liberi professionisti l'aliquota è pari al 26,07%, comprensiva della quota Iscro (indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa) corrispondente allo 0,35%.

Consolidata al 24% l'aliquota per gli iscritti appartenenti ad altre gestioni previdenziali obbligatorie o già pensionati, sia collaboratori che liberi professionisti.

## **Ripartizione dei contributi**

La ripartizione degli oneri contributivi è pari a 2/3 a carico del committente e 1/3 a carico del percipiente.

L'azienda committente ha l'obbligo di versare il totale dei contributi calcolati entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso, tramite modello F24 telematico.

## **Minimale e massimale contributivo**

Il minimale di reddito per l'anno 2025 è pari a € 18.555,00, mentre il massimale è pari a € 120.607,00.

Per ottenere l'accredito contributivo di un'intera annualità previdenziale, si devono versare almeno i seguenti importi rivalutati:

- iscritti con aliquota al 24%: € 4.453,20;
- professionisti con aliquota del 26,07%: € 4.837,29;
- collaboratori e assimilati con aliquota del 33,72%: € 6.256,75;
- collaboratori e assimilati con aliquota del 35,03%: € 6.499,82.

(FP/am)

---

## **Inps: trattamenti di integrazione salariale variazioni dal 1° gennaio 2025**

L'Inps, con la circolare n. 25 del 29 gennaio 2025, comunica gli importi massimi mensili rivalutati e valevoli per l'anno 2025, da corrispondere ai titolari dei trattamenti di integrazione salariale (cassa integrazione ordinaria, straordinaria, agricola e fis), di indennità disoccupazione NASpI e Dis-Coll nonché dell'assegno per lavoratori socialmente utili.

Con la riforma degli ammortizzatori sociali ormai consolidata dall'anno 2022, ai trattamenti di integrazione salariale viene applicato un unico valore massimale ricalcolato secondo la rivalutazione corrispondente all'indice Istat annuo.

Di seguito la tabella riepilogativa dei trattamenti in vigore dal 1° gennaio 2025.

<b>TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE</b> <b>di cui art. 3, comma 5-bis DL 148/2015</b>		
Retribuzione massimale dal 1° gennaio 2024		
Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO)	Importo lordo	Importo netto
Cassa Integrazione Straordinaria (CIGS)		
Cassa Integrazione Salariale Operai Agricoli (CISOA)	€ 1.404,03	€ 1.322,05
Assegno Integrazione Salariale (FIS)		
Settore Edile e Lapidario (per intemperie stagionali)	€ 1.684,85	€ 1.586,45
<b>INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE NASpI</b>	Importo lordo	
Retribuzione mensile di riferimento dal 1° gennaio 2025	€ 1.436,61 (no riduzione 5,84%)	
Importo massimo mensile dal 1° gennaio 2025	€ 1.562,82 (no riduzione 5,84%)	
<b>INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE Dis-Coll</b>	Importo lordo	
Retribuzione mensile di riferimento dal 1° gennaio 2025	€ 1.436,61 (no riduzione 5,84%)	
Importo massimo mensile dal 1° gennaio 2025	€ 1.562,82 (no riduzione 5,84%)	
<b>INDENNITA' PER ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI</b>	Importo lordo	
Importo assegno dal 1° gennaio 2025	€ 697,43 (no riduzione 5,84%)	

(FP/am)

---

# Inps calcolo delle contribuzioni: i valori dall'1 gennaio 2025

Con la circolare n. 26 del 30 gennaio 2025, l'Inps comunica i nuovi minimali ai fini contributivi in vigore dal 1° gennaio 2025.

È possibile consultare tutte le tabelle relative ai nuovi valori disponibili negli allegati alla circolare: di seguito proponiamo la sintesi dei principali valori per l'anno 2025.

## **Minimali retribuzione giornaliera**

Gli importi dei minimali sono sostanzialmente rimasti invariati per effetto della variazione percentuale dell'indice medio del costo della vita calcolato dall'Istat che, per l'anno 2024, è risultata pari al + 0,8%.

Pertanto il limite di trattamento minimo mensile di pensione risulta essere pari a € 603,40, mentre il limite di retribuzione giornaliera risulta equivalente a € 57,32.

Di seguito i nuovi minimali giornalieri per l'anno 2025:

	<b>Dirigente</b>	<b>Impiegato</b>	<b>Operaio</b>
Industria	€ 158,55	€ 57,32	€ 57,32
Artigianato	---	€ 57,32	€ 57,32
Commercio	€ 158,55	€ 57,32	€ 57,32

## **Lavoratore a part-time**

Il minimo orario deve essere conteggiato secondo la seguente formula:

*(minimale giornaliero x 6) / (ore settimanali previste dall'orario dei lavoratori a tempo pieno)*

Ad esempio, nell'ipotesi di orario di 40 ore settimanali, il procedimento sarà il seguente:

€ 57,32 x 6gg / 40h = € 8,60

### **Lavoratori a domicilio**

Il limite minimo di retribuzione giornaliera per i lavoratori a domicilio è ragguagliato a € 57,32.

### **Massimale annuo**

Il massimale annuo della base contributiva pensionabile, previsto dall'art. 2 comma 18 della Legge 335/95, da applicarsi per i nuovi iscritti all'INPS dal 1° gennaio 1996 e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo (solo dal 1° gennaio 2001), viene stabilito per l'anno 2025 a € 120.607,00.

Si rammenta che dal 1° gennaio 2003 è stato soppresso il massimale contributivo, di cui all'art. 3, comma 7, del D. LGS. n. 181/97, previsto per i dirigenti di aziende industriali.

### **Aliquota aggiuntiva 1%**

L'aliquota aggiuntiva dell'1% prevista a carico del lavoratore per retribuzioni superiori alla prima fascia di retribuzione pensionabile nell'anno 2025, deve essere applicata su retribuzioni mensili superiori a € 4.621,00 (pari a € 55.448,00 annui).

Ricordiamo che il versamento del contributo aggiuntivo deve essere effettuato con il criterio della mensilizzazione.

### **Rivalutazione dell'importo per prestazioni di maternità obbligatoria**

Con riferimento alle istruzioni fornite con [circolare n. 181 del 16.12.2002](#), si comunica che l'importo dell'indennità di maternità obbligatoria a carico del bilancio dello Stato ai sensi di quanto disposto dall'art. 78 del D.Lgs. 26.03.2001 n. 151, per l'anno 2025 è pari a € 2.508.04

## ***Retribuzione annua concedibile riferita al congedo straordinario di cui all'art.42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.***

L'art. 42, comma 5 e seguenti, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151 riconosce il diritto a soggetti specificamente individuati di fruire, entro sessanta giorni dalla richiesta, del congedo di cui al comma 2, dell'articolo 4, della legge 8 marzo 2000, n. 53, per assistenza di persone con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. In particolare il comma 5-ter prevede *"Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di euro 43.579,06 annui per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2011, sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati."*

A tale riguardo si comunica che per gli effetti della rivalutazione la retribuzione annua concedibile riferita al congedo straordinario di cui trattasi non può eccedere, per l'anno 2025, l'importo, arrotondato all'unità di euro, pari a € 57.038,00.

### **Regolarizzazione relative al mese di gennaio 2025**

Le aziende potranno regolarizzare le eventuali differenze relative al mese di gennaio 2025 entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare (quindi entro il 16 aprile 2024): la regolarizzazione non comporta oneri aggiuntivi.

Ai fini della compilazione del modello UniEmens le aziende utilizzeranno la sezione *PosContributiva* dello stesso flusso con le seguenti modalità:

- calcoleranno le differenze tra le retribuzioni

- imponibili in vigore al 1° gennaio 2025 e quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso mese;
- le differenze così determinate saranno portate in aumento delle retribuzioni imponibili individuali del mese in cui è effettuata la regolarizzazione, da riportare nell'elemento <Imponibile> di <Dati Retributivi> di <Denuncia individuale>, calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti.

In seguito l'istituto provvederà all'aggiornamento delle tabelle con apposito messaggio e nelle sezioni online del proprio portale.

(FP/am)

---

## **Conai: webinar 13 febbraio 2025 per la scadenza imminente**

Si segnala il webinar promosso da Conai per supportare le imprese nell'adempimento della scadenza di fine febbraio.

**Giovedì 13 febbraio, dalle 11:00 alle 12:00 webinar**

Partecipazione gratuita ma occorre registrarsi. [Prenota il tuo posto.](#)

Saranno illustrate le **novità della Guida 2025** e sarà fatto un focus sui principali adempimenti e sulle opportunità per le imprese, tra le quali le **richieste di rimborso/esenzione del Contributo Ambientale**, il cui termine di presentazione scade il prossimo 28 febbraio.

Nel corso del webinar è prevista una sessione live di domande

e risposte con i referenti Conai, con l'obiettivo di rispondere ai più frequenti dubbi, richieste di approfondimento e chiarimenti da parte della platea. In fase di iscrizione, è possibile inserire dei quesiti ai quali si vuole ricevere risposta nel corso del webinar.

Una volta confermata la presenza, i partecipanti riceveranno in prossimità dell'evento all'indirizzo e-mail indicato nel form, un link di accesso da utilizzare per partecipare all'incontro.

(SN/am)

---

## **Nuove condizioni economiche relative alla quota associativa per l'anno 2025**

Come ogni anno trasmettiamo le indicazioni necessarie per il calcolo della quota associativa da versare all'associazione, in conformità con il rapporto associativo in essere.

Quest'anno sono state introdotte alcune novità, di cui ti invitiamo a prendere nota.

Il Consiglio Direttivo di Confapi Lecco Sondrio ha aggiornato la struttura di calcolo degli importi minimali e determinato la percentuale da applicare sulle retribuzioni, fissandola allo **0,60% del monte retributivo lordo erogato ai dipendenti**.

Il nuovo schema prevede che le quote vengano calcolate come segue:

- **0,60%** sul monte retributivo lordo erogato ai dipendenti, con un importo minimo nei seguenti casi:
  - **800** Euro annui per aziende fino a 4 dipendenti
  - **1.200** Euro annui per aziende fino a 6 dipendenti

In questi ultimi due casi la modalità di pagamento della quota associativa è tramite ri.ba. Le scadenze sono:

- 10 maggio 2025
- 10 settembre 2025
- 10 gennaio 2026

Chiediamo, nel caso di modifiche rispetto allo scorso anno nei dati comunicati per l'emissione delle ri.ba, di compilare il modulo allegato alla presente comunicazione e inviarlo alla mail [associazione@confapi.lecco.it](mailto:associazione@confapi.lecco.it) entro il 24 febbraio 2025. Per la quantificazione del "minimale" relativo all'anno in corso, il riferimento è al numero di dipendenti di gennaio 2025.

(MP/sg)

[9818\\_Distinta.pdf](#)

[Download](#)

[9820\\_Modulo\\_da\\_compilare\\_per\\_ri.ba.pdf](#)

[Download](#)

---

## **Gestione separata Inps: aggiornamenti per i calcolo contributivo 2025**

È stata pubblicata il 30 gennaio la circolare n. 27, con cui l'INPS ha reso note le **aliquote** e il valore del **minimale** e del **massimale** del reddito o dei compensi erogati per il calcolo dei contributi dovuti per l'anno 2025 dai soggetti

iscritti alla **Gestione separata** ex art. 2 comma 26 della L. 335/95.

Nel dettaglio, per i collaboratori coordinati e continuativi e figure assimilate, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, le aliquote contributive applicate per il 2025 sono confermate nelle seguenti misure:

- **35,03%** in caso di contribuzione aggiuntiva DIS-COLL (ad esempio, co.co.co., amministratori e sindaci di società);
- **33,72%** per i soggetti per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL (ad esempio i venditori porta a porta);
- per i soggetti già pensionati, o assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie, l'aliquota per il 2025 è confermata al **24%**.

La circolare si sofferma poi sui **magistrati onorari** del contingente a esaurimento e sui **lavoratori sportivi** nel dilettantismo.

Per questi ultimi e, in particolare, per i co.co.co. sportivi e i collaboratori amministrativo-gestionali dell'area del dilettantismo sportivo iscritti alla Gestione separata (non assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria), l'aliquota contributiva IVS è pari al **25%** e si applica al superamento dell'importo di compenso pari a **5.000 euro annui** (fino al 31 dicembre 2027 la contribuzione dovuta ai fini IVS deve essere calcolata sul 50% dell'imponibile contributivo).

Sono inoltre dovute le aliquote aggiuntive per maternità, malattia, ANF e DIS-COLL, per un totale di **2,03%**, calcolate sulla totalità dei compensi al netto della sola franchigia di 5.000 euro annui.

Anche per i suddetti soggetti, già pensionati o assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie, l'aliquota è del 24% (si applica la riduzione del 50% dell'imponibile fino

al 2027).

Si ricorda che l'onere contributivo è ripartito tra committente, **2/3**, e collaboratore **1/3**, mentre il pagamento deve essere effettuato dal committente entro il 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso, tramite F24.

Per i **liberi professionisti con partita IVA** iscritti alla Gestione separata l'aliquota è del:

- **26,07%**, se non pensionati e non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie;
- **24%**, se pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie.

Per i liberi professionisti del settore sportivo dilettantistico l'aliquota IVS (25%) si applica sul **50%** dei compensi al netto della franchigia di 5.000 euro, mentre la contribuzione aggiuntiva ai fini previdenziali dell'**1,07%** è calcolata sul totale dei compensi percepiti al netto della franchigia di 5.000 euro annui.

Se il professionista è coperto da altra forma di previdenza obbligatoria, o titolare di pensione diretta, l'aliquota è del **24%** ai soli fini IVS, calcolata sul **50%** dei compensi percepiti fino al 2027.

Per i professionisti l'onere contributivo è a **carico** degli stessi e il versamento deve essere eseguito, tramite F24, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2024, primo e secondo acconto 2025).

Infine, l'INPS rende noti sia il massimale di reddito ex art. 2 comma 18 della L. 335/95 che, per il 2025, viene fissato a **120.607 euro**, sia il minimale di reddito, il quale risulta pari a **18.555 euro**.

Nel dettaglio, gli iscritti per i quali è applicata l'aliquota del **24%** avranno l'accredito dell'intero anno con un contributo

annuo di **4.453,2 euro**.

Invece, gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene applicando l'aliquota maggiore avranno l'accredito con un contributo annuale pari ai seguenti importi:

- **4.837,29 euro** per i professionisti che applicano l'aliquota del 26,07%;
- **4.837,29 euro** per i lavoratori autonomi sportivi che producono reddito ex art. 53 del TUIR del settore dilettantistico che applicano l'aliquota del 25% e **198,54 euro** per l'aliquota aggiuntiva per le prestazioni minori (1,07%);
- **6.256,75 euro** per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l'aliquota del 33,72%;
- **6.499,82 euro** per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l'aliquota del 35,03%;
- **5.015,42 euro** per le co.co.co. e figure similari dei lavoratori sportivi del settore dilettantistico, per i quali si applica l'aliquota del 25% ai fini IVS e **376,67 euro** per l'aliquota aggiuntiva per le prestazioni minori (2,03%).

Vengono anche dettagliati gli importi degli amministratori di **enti locali** iscritti alla Gestione separata come liberi professionisti, dei **magistrati onorari** confermati che esercitano le funzioni in via non esclusiva (sia in assenza di altra forma di previdenza obbligatoria sia in presenza di altra forma di previdenza obbligatoria).

(MF/ms)

---

# Promozione della salute: venerdì 14 febbraio webinar alimentazione e fumo

Vi informiamo che è in programma il webinar gratuito **"Alimentazione e fumo: cosa succede al nostro corpo quando smettiamo"** venerdì 14 febbraio dalle 14:30 alle 15:30 promosso da ATS Brianza in collaborazione con LILT Milano Monza Brianza.

L'intervento avrà come relatore la dr.ssa Carla Favaro, biologa nutrizionista.

Si parlerà di alcune strategie sane che aiutano a superare il desiderio della sigaretta senza però condurre all'aumento del peso corporeo.

Inoltre sarà presentata l'iniziativa: **"Schiscetta Perfetta"**

Infatti partecipa al webinar un professionista di ATS Brianza, operativo nella S.S. Sorveglianza Nutrizionale, che rivolgendosi ad Aziende sprovviste di mensa interna o a dipendenti che per scelta non ne usufruiscono, promuove un'alimentazione sana e bilanciata attraverso associazioni alimentari corrette a beneficio di tutti coloro che quotidianamente consumano il pranzo fuori casa.

Al termine dell'incontro, è previsto uno spazio di 15 minuti per rispondere a dubbi e/o domande da parte degli ascoltatori.

Clicca qui per iscriverti e partecipare:  
<https://events.teams.microsoft.com/event/a08685b4-5bd7-4b0c-a480-e3d44c30b0a5@621d034a-feca-4efd-b066-8f2dda01ac8e>

Per maggiori informazioni contatta [promozionesalute@ats-brianza.it](mailto:promozionesalute@ats-brianza.it)

(SN/am)

---

# Valute estere dicembre 2024

Si comunica l'accertamento delle valute estere per il mese di Dicembre 2024 (Prov. Agenzia delle Entrate del 31 gennaio 2025)

Art. I

Agli effetti delle norme dei titoli I e II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia sulla base delle quotazioni di mercato sono accertate per il mese di dicembre 2024 come segue:

	<b>Per 1 Euro</b>
Dinaro Algerino	140,4777
Peso Argentino	1067,6655
Dollaro Australiano	1,6529
Real Brasiliano	6,3843
Dollaro Canadese	1,4915
Corona Ceca	25,1361

Renminbi (Yuan)Cina Repubblica Popolare	7,6298
Corona Danese	7,4589
Yen Giapponese	161,0835
Rupia Indiana	89,0453
Corona Norvegese	11,7447
Dollaro Neozelandese	1,8217
Zloty Polacco	4,2704
Sterlina Gran Bretagna	0,82804
Nuovo Leu Rumeno	4,9749
Rublo Russo	0
Dollaro USA	1,0479
Rand (Sud Africa)	19,0606
Corona Svedese	11,504
Franco Svizzero	0,9339
Dinaro Tunisino	3,3196
Hryvnia Ucraina	43,7588
Forint Ungherese	411,986

Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, al seguente link, [cambi](#) di novembre, sono a disposizione i dati sui cambi relativi alle restanti valute riportate nel decreto in oggetto.

---

# Fringe benefit dipendenti: necessaria autodichiarazione per accedere alla soglia dei 2000 euro

Per fruire della soglia di non imponibilità incrementata a **2.000 euro** per i soli dipendenti con figli fiscalmente a carico, riconosciuta ai sensi dell'art. 1 commi 390 – 391 della L. 207/2024 anche per il 2025, 2026 e 2027, occorre un'apposita **dichiarazione** del lavoratore dipendente.

Il comma 391 del citato art. 1 subordina, infatti, l'applicazione della misura agevolativa alla previa dichiarazione da parte del lavoratore dipendente al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei **figli fiscalmente a carico** (o dell'unico figlio).

Secondo quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella circ. n. 23/2023 (§ 3) con riferimento alla precedente disciplina, nel caso in cui manchi la dichiarazione del lavoratore dipendente l'agevolazione in commento non è applicabile.

In **assenza** di tale autodichiarazione, quindi, sarà applicabile il limite "ordinario" di 1.000 euro anche in presenza di figli a carico.

L'Agenzia ha inoltre precisato che, non essendo prevista per norma una **forma** specifica, si ritiene che la mera dichiarazione, con indicazione dei figli fiscalmente a carico, possa essere effettuata secondo modalità concordate fra datore di lavoro e lavoratore.

In ogni caso è necessario **conservare** la documentazione (anche firmata digitalmente) comprovante l'avvenuta dichiarazione, ai fini di un eventuale controllo da parte degli organi competenti.

Si evidenzia che la **condizione** di figlio fiscalmente a carico ex art. 12 comma 2 del TUIR (figli che non abbiano un reddito superiore a 2.840,51 euro, ovvero a 4.000 euro in caso di età non superiore a 24 anni) deve essere verificata con riferimento al periodo d'imposta specifico, ad esempio 2025, appurando, in particolare, il superamento o meno del limite reddituale alla data del 31 dicembre 2025.

La circolare n. 23/2023 ha inoltre affermato che, fermo restando che i sostituti d'imposta riconoscono l'agevolazione in base alle informazioni acquisite con la predetta dichiarazione del dipendente, i lavoratori per i quali sono **venuti meno** i presupposti per il riconoscimento del beneficio (ad esempio perché i figli hanno, successivamente alla predetta dichiarazione, conseguito redditi di ammontare superiore ai limiti normativamente previsti per essere considerati fiscalmente a carico nell'anno 2025) sono tenuti a darne prontamente comunicazione al sostituto d'imposta.

Quest'ultimo recupererà il **beneficio non spettante** dagli emolumenti corrisposti nei periodi di paga successivi a quello nel quale è resa la comunicazione e, comunque, entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno o di fine rapporto, nel caso di cessazione dello stesso nel corso del 2025.

In generale, al venir meno di una (o più) delle condizioni stabilite per l'agevolazione in esame il sostituto d'imposta ha tempo fino al termine stabilito dall'art. 23 comma 3 del DPR 29 settembre 1973 n. 600 per operare i conguagli relativi al periodo d'imposta 2025.

### ***Informativa alle RSU per tutti***

L'ultimo periodo del comma 390 dell'art. 1 della L. 207/2024, analogamente alle precedenti disposizioni, stabilisce altresì che i datori di lavoro provvedono all'attuazione dell'agevolazione in commento

previa **informativa** alle **rappresentanze sindacali** unitarie, laddove presenti.

Tale condizione è richiesta sia per l'incremento "base" a 1.000 euro, sia per quello a 2.000 euro previsto per i soli dipendenti con figli a carico.

In presenza delle rappresentanze sindacali unitarie, il beneficio può, pertanto, essere riconosciuto dal sostituto d'imposta dopo l'effettuazione di tale informativa.

Si rileva inoltre che in ordine agli oneri documentali per il datore di lavoro e/o per il dipendente in relazione all'estensione alle somme erogate o rimborsate relative alle **utenze** domestiche di acqua, luce e gas, sono applicabili, per quanto compatibili, le specifiche indicazioni fornite in precedenza dall'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 35/2022, § 2.1 (così circ. Agenzia delle Entrate n. 5/2024, § 1.1).

Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 17/2025, ha precisato che la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà comprovante le utenze domestiche può essere acquisita dalla società con **sottoscrizione in originale** e allegata copia del documento di identità del sottoscrittore, senza che risulti necessaria l'autenticazione della sottoscrizione.

(MF/ms)

---

# Rimborso spese dipendenti: chiarimenti sulla tracciabilità delle spese di parcheggio

I nuovi obblighi di **tracciabilità** delle **spese di trasferta**, ai fini della non imponibilità in capo al dipendente/deducibilità per la società, sono tra le novità più discusse di questo inizio anno e per le quali sarebbe utile un intervento di fonte ufficiale.

L'art. 51 comma 5, ultimo periodo del TUIR, introdotto dalla legge di bilancio 2025, dispone che, dal **1° gennaio 2025** (soggetti "solari"), i rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'art. 1 della L. 21/92 (taxi o noleggio con conducente), per le trasferte o le missioni di cui al medesimo comma 5, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente se i pagamenti delle predette spese sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del DLgs. 241/97, quali carte di credito, debito e prepagate. Tale obbligo, visto il generico riferimento al comma 5, riguarderebbe le trasferte sia all'interno che fuori dal Comune.

Analogo obbligo di pagamento mediante mezzi tracciabili è previsto anche ai fini della **deducibilità** dal reddito d'impresa delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante i suddetti autoservizi pubblici, nonché dei rimborsi analitici relativi alle medesime spese, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi (art. 95 comma 3-*bis* del TUIR, introdotto dall'art. 1 commi 81-83 della L. 207/2024).

Una questione particolare riguarda le **spese di parcheggio**, per

le quali l'Agenzia delle Entrate (consulenza giuridica 31 gennaio 2019 n. 5) ha affermato, in merito all'art. 51 comma 5 del TUIR, che, in caso di trasferte fuori dal Comune in cui si trova la sede di lavoro, il rimborso al dipendente delle spese di parcheggio, configurandosi quale rimborso di spese **diverse** da quelle di viaggio, trasporto, vitto e alloggio:

- è assoggettabile interamente a tassazione laddove il datore di lavoro abbia adottato i sistemi del rimborso forfetario e misto;
- rientra tra le "altre spese" (ulteriori rispetto a quelle di viaggio, trasporto, vitto e alloggio) escluse dalla formazione del reddito di lavoro dipendente fino all'importo massimo di 15,49 euro giornalieri (25,82 per le trasferte all'estero) nei casi di rimborso analitico.

Con C.M. n. 326/97 (§ 2.4.1) sono state infatti ricomprese tra le "altre spese (ulteriori rispetto a quelle di viaggio, trasporto, vitto e alloggio (...)) riconducibili alle **franchigie** suddette [15,49 euro al giorno, elevato a euro 25,82 per le trasferte all'estero], a titolo di esempio, quelle riguardanti la "lavanderia, il telefono, il parcheggio, le mance etc. (...) anche non documentabili, se analiticamente attestate dal dipendente in trasferta, fino ad un importo di lire 30.000. L'eventuale corresponsione, in aggiunta al rimborso analitico, di una indennità indipendentemente dall'importo, concorre interamente a formare il reddito di lavoro dipendente".

Si tratterebbe quindi di spese **diverse** da quelle per cui opera il nuovo obbligo di pagamenti tracciabili, riguardante soltanto i rimborsi delle spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea.

Di conseguenza, il rimborso delle spese sostenute dai dipendenti per il parcheggio in caso di trasferta fuori dal territorio Comunale sembra **non imponibile** nei suddetti limiti di 15,49 euro/25,82 euro (e deducibile in capo alla società)

anche se tali spese sono state sostenute in contanti.

In caso di trasferte all'interno del **Comune**, i rimborsi delle spese (tranne quelle di viaggio e trasporto comprovate e documentate) concorrono in ogni caso a formare il reddito di lavoro dipendente.

Ad analoghe conclusioni si ritiene di poter pervenire con riferimento ai rimborsi corrisposti ai **lavoratori autonomi**.

Al riguardo, occorre innanzitutto ricordare che, come già ribadito in più occasioni, dal 2025 non concorrono più alla formazione del reddito i rimborsi delle spese sostenute dall'esercente arte o professione per l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente (art. 54 comma 2 lett. b) del TUIR). Allo stesso tempo, tali spese non sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo del soggetto che le sostiene (art. 54-ter comma 1 del TUIR).

Pertanto, ai fini della deducibilità del costo, la tracciabilità, o meno, del pagamento rileverebbe, in linea di principio, soltanto in capo al **committente** che rimborsa il posteggio all'esercente arte o professione.

Tuttavia, dal momento che, come sopra riportato, sotto il profilo **oggettivo** le spese relative al parcheggio non rientrano tra quelle per le quali il pagamento deve essere tracciato ai sensi dell'art. 1 commi 81 lett. b) e 82 della L. 207/2024, pare ragionevole ritenere che il committente, fermi restando i consueti requisiti di inerenza e documentazione dell'onere, possa dedurre il rimborso delle spese di parcheggio anche qualora queste siano state pagate dal lavoratore autonomo (prestatore del servizio) in contanti.

(MF/ms)